

MICHELE MADONNA

**CARATTERE SACRO DELLA CITTÀ
ETERNA, LIBERTÀ RELIGIOSA E
RECIPROCIÀ. BREVI NOTE SUL CASO
DELLA MOSCHEA DI ROMA**



giuffrè editore - 2009

Estratto dal volume:

**LIBERTÀ RELIGIOSA
E RECIPROCIÀ**

a cura di
José Antonio Araña

MICHELE MADONNA (*)

CARATTERE SACRO DELLA CITTÀ ETERNA,
LIBERTÀ RELIGIOSA E RECIPROCIÀ.
BREVI NOTE SUL CASO
DELLA MOSCHEA DI ROMA

L'art. 1 cpv. del Concordato lateranense prevedeva: "in considerazione del carattere sacro della Città Eterna, sede vescovile del Sommo Pontefice, centro del mondo cattolico e meta di pellegrinaggi, il Governo italiano avrà cura di impedire in Roma tutto ciò che possa essere in contrasto col detto carattere" (1).

(*) Università di Roma Tor Vergata.

(1) In generale, sul carattere sacro di Roma, cfr. E. GRAZIANI, *Il carattere sacro di Roma. Contributo all'interpretazione dell'art. 1 cpv. conc.*, Giuffrè, Milano 1961; L. GUERZONI, *Carattere sacro di Roma e sovranità dello Stato*, Zanichelli, Bologna 1970; G. CAPUTO, *Il carattere sacro di Roma*, Giuffrè, Milano 1971; Id., *Il carattere sacro di Roma*, in *Studi per la revisione del Concordato*, Cedam, Padova 1970, pp. 239 e ss.; Id., *Un punto controverso del Concordato. Il carattere sacro di Roma*, in *Studi cattolici*, 1970, pp. 281 e ss., M. MADONNA, *Dal carattere sacro della Città Eterna del Concordato lateranense al particolare significato di Roma nell'Accordo di Villa Madama. Interpretazione dottrinale e profili applicativi dalla Liberazione al Grande Giubileo del 2000*, in *Jus Rivista di scienze giuridiche*, 1, 2003, pp. 141-193, Id., *Da Roma città sacra a Roma città aperta. L'art. 1 cpv. del Concordato del Laterano dal 1929 alla fine della seconda guerra mondiale*, in *Jus Rivista di scienze giuridiche*, 2, 2003, pp. 341 e ss. Sugli aspetti storico-politici, cfr. A. RICCARDI, *Roma città sacra? Dalla Conciliazione all'operazione Sturzo*, Vita e pensiero, Milano 1979, F. MARGIOTTA BROGLIO, *Dalla conciliazione al Giubileo 2000*, in L. FIORANI e A. PROSPERI (a cura di), *Roma città del Papa, Storia d'Italia, Annali 16*, Einaudi, Torino 2002, pp. 1153 e ss.

Al suo apparire, la norma aveva suscitato negli ambienti acattolici qualche cauto timore per possibili restrizioni della libertà religiosa⁽²⁾. Ma Mussolini, nel celebre discorso alla Camera del 13 maggio 1929 a chiusura del dibattito parlamentare sulla Conciliazione⁽³⁾, sembrava aver fugato ogni dubbio in proposito. Il carattere sacro di Roma, aveva affermato, sarebbe stato preservato dal Governo senza alcun pregiudizio per “coloro che credono in un'altra religione”. Sarebbe stato inoltre “ridicolo pensare” di “chiudere le Sinagoghe” dell'Urbe⁽⁴⁾. Tale interpretazione non è condivisa dalla Santa Sede. In un incontro con il Capo del Governo del 29 maggio del 1929, Francesco Pacelli, il principale “negoziatore” vaticano dei Patti, esprime, a nome di Pio XI, profondo rammarico per le parole pronunciate dal Duce che denotano una “tendenza a svalutare e travisare il contenuto del Trattato e del Concordato, (...) specialmente in ordine al patto contenuto nell'articolo 1 del Concordato relativo al carattere sacro di Roma”⁽⁵⁾. E il giorno seguente, in una lettera indirizzata al Segretario di Stato

(2) Nel settimanale valdese «La Luce», nel numero del 13 marzo 1929, si legge che l'art. 1 cpv. “(...) è stato ispirato evidentemente (...) da certi fatti e ricordi del passato, come l'erezione del monumento a Giordano Bruno, ed altre simili manifestazioni di settarismo anticlericale, (...) si può tuttavia credere che siano state anche tenute presenti nel compilarlo alcune intemperanze della propaganda protestante (...)”. Cfr. A. RICCARDI, *Roma città sacra*, cit., pp. 12-13. Cfr. anche E. GRAZIANI, *Il carattere*, cit., pp. 7-8, L. GUERZONI, *Carattere*, pp. 38-39.

(3) B. MUSSOLINI, *Gli accordi del Laterano*, Roma 1929, pp. 87 e ss.

(4) “Gli ebrei sono a Roma dai tempi dei Re — affermava il Duce attingendo alle leggende sulla storia di Roma — “forse fornirono gli abiti dopo il ratto delle Sabine; erano 50 mila ai tempi di Augusto e chiesero di piangere sulla salma di Giulio Cesare”.

(5) F. PACELLI, *Diario della conciliazione*, Libreria editrice Vaticana, Città del Vaticano 1959, p. 147.

Gasparri⁽⁶⁾, lo stesso Pontefice scrive significativamente: “Molte belle e buone cose furono dette in ordine al carattere sacro di Roma. Con tanta più penosa meraviglia vedemmo affacciarsi l’idea che certe vere e innegabili offese a quel sacro carattere venissero tollerate in nome della libertà di coscienza o d’una comprensione affatto fuor di luogo!”. In un discorso al Sacro Collegio del 25 ottobre del 1930⁽⁷⁾, il Papa giunge a considerare il proselitismo acattolico nell’Urbe “offensivo e ingiurioso contro la persona del Sommo Pontefice” e “in contrasto con il carattere sacro della Città Eterna”.

In dottrina, qualche autore condivide tale impostazione. Così Giacchi, nel suo ben noto studio sui culti ammessi, sostiene che il divieto di propaganda acattolica, già sancito, a suo avviso, per il resto d’Italia, dai principi generali della legislazione ecclesiastica, trovi in Roma origine e rafforzamento proprio dall’art. 1 cpv.⁽⁸⁾ La maggioranza degli studiosi, tuttavia, rifiuta tale interpretazione. In tal senso, si ritiene che la norma non giustifichi “alcuna restrizione che suoni offesa alla libertà di coscienza, per esempio per quanto possa riguardare il proselitismo, la propaganda religiosa acattolica”⁽⁹⁾. Né si può “pretendere”, si è affermato in termini non dissimili, “che in Roma non vi siano edifici di culto acattolico e che le altre religioni siano colpite di intolleranza”⁽¹⁰⁾.

(6) In *A.A.S.*, XXI, pp. 297-306. Cfr. sul punto F. MARGIOTTA BROGLIO, *Dalla Conciliazione*, cit., p. 1164.

(7) In *A.A.S.*, XXII, pp. 532-533.

(8) O. GIACCHI, *La legislazione sui culti ammessi*, Vita e pensiero, Milano 1934, pp. 102-103.

(9) D. SCHIAPPOLI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Napoli 1934, p. 78.

(10) L.P. CAIROLI, *Il Concordato tra la Santa Sede e l’Italia*, Monza

In sede applicativa, la clausola concordataria viene richiamata in diverse occasioni dall'autorità ecclesiastica per limitare il proselitismo protestante⁽¹¹⁾.

Ma particolare interesse riveste anche il progetto di costruzione di una moschea nell'Urbe, sul finire degli anni '30.

Dapprima Mussolini offre ampie assicurazioni che un luogo di culto musulmano non sarebbe stato eretto in città. Lo stesso Pio XI sente allora l'esigenza di ringraziare, nell'aprile 1938, per il tramite dell'ambasciatore presso la Santa Sede Pignatti, il Capo del Governo, esprimendo "grande gioia e consolazione" per la notizia⁽¹²⁾. Ma nell'aprile del 1939, quando ormai venti di guerra soffiano sull'Europa a causa della politica della Germania alleata dell'Italia, e i rapporti tra Chiesa e regime stanno subendo un lento ma inesorabile deterioramento, il Duce sembra mutare avviso nell'intento di compiere un gesto politico in funzione anti-vaticana. Come testimonia il Ministro degli Esteri Galeazzo Ciano nel suo diario⁽¹³⁾, Mussolini, con il significativo avallo del Re, quest'ultimo "sempre all'avanguardia — annota il Ministro — allorché si tratta di fare una politica anticlericale", fa conoscere alla Santa Sede "la decisione di erigere una moschea a Roma, in considerazione del fatto che ormai ben 6 milioni di

1930, p. 110. Nel medesimo senso, cfr. E. ORREI, *La conciliazione*, Roma 1942, p. 119, V. MEACCI, *La libertà di propaganda e proselitismo*, Roma 1931, pp. 62-66, M. PIACENTINI, *I culti ammessi nell'ordinamento italiano*, Hoepli, Milano 1934, pp. 34 e ss., R. JACUZIO, *Commento alla legislazione in materia ecclesiastica*, Utet, Torino 1932, p. 78.

⁽¹¹⁾ Per più ampie notizie, cfr. M. MADONNA, *Da Roma città sacra a Roma città aperta*, cit., pp. 335 e ss.

⁽¹²⁾ *Documenti diplomatici italiani*, ottava serie (1935-1939), vol. VIII, n. 461, Pignatti a Ciano, 7/4/1938.

⁽¹³⁾ G. CIANO, *Diario*, vol. I, Rizzoli, Milano 1946, p. 79.

sudditi sono musulmani”⁽¹⁴⁾. Pignatti⁽¹⁵⁾ riferisce la “costernazione” degli ambienti vaticani per una simile idea, che sembra peraltro in potenziale contrasto con l’art. 1 cpv. del Concordato. Pio XII, da poco divenuto Pontefice, conferma “l’opinione recisamente negativa” espressa dal predecessore “che avrebbe preferito morire piuttosto che vedere sorgere una Moschea a Roma”. L’ambasciatore si mostra estremamente prudente, ritenendo che, data la ferma opposizione della Santa Sede, “converrebbe fare il sacrificio della Moschea” solo “se i nostri supremi interessi lo consentissero”. Lo stesso Ciano esprime non poche riserve sulla proposta. Scrive sempre nel diario⁽¹⁶⁾: “Personalmente non vedo la necessità della cosa e comunque sarei più favorevole per costruirla a Napoli, dato che questa città è la vera testa di ponte per i domini africani”. E chiosa sprezzante: “Per quanto poi concerne gli albanesi, bisogna tener presente che si tratta di un popolo ateo e che alla moschea preferiscono un aumento di stipendio”. Il proposito è successivamente abbandonato dal Duce.

La questione della moschea torna alla ribalta nei primi anni del dopoguerra, ancora in relazione al carat-

(14) Come noto, il regime fascista sviluppò rapporti di collaborazione con ampi settori del mondo musulmano. A testimonianza di ciò stanno i cordiali rapporti di Mussolini con il Gran Muftì di Gerusalemme, una delle massime autorità religiose dell’Islam. La politica filo-islamica del regime culmina nel celebre viaggio del Duce in Libia, nel marzo del 1937. Il momento più importante della visita nella colonia nordafricana è la simbolica consegna, nei pressi di Tripoli, della “spada dell’Islam” a Mussolini, in qualità di protettore dei musulmani. Per maggiori approfondimenti cfr. E. GALOPPINI, *Il fascismo e l’islam*, Parma 2001.

(15) Archivio storico del Ministero degli Affari Esteri (d’ora in avanti ASMAE), Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede, pacco 219, Pignatti a Ciano, Telegramma segreto n. 73, 17/4/1939.

(16) G. CIANO, *Diario*, cit., 1946, p. 79.

tere sacro della Città Eterna. Nel maggio 1950⁽¹⁷⁾, il rappresentante egiziano presso la Santa Sede, Taher el Omari, presentando alla Segreteria di Stato un progetto di avvicinamento tra Cattolicesimo e Islam in funzione anticomunista, propone la costruzione di un luogo di culto musulmano a Roma. Le autorità vaticane si mostrano molto interessate ad un avvio di relazioni più strette con i musulmani, in vista di un'alleanza delle religioni mondiali per far fronte al pericolo comunista, ma ritengono "inaccettabile" l'ipotesi di edificare una moschea nell'Urbe. Il diplomatico rileva che gli ebrei, a differenza degli islamici, hanno da secoli loro luoghi di culto a Roma. La Segreteria di Stato replica che ciò è motivato da "molte ragioni e spiegazioni storiche" e chiarisce che sarebbe intervenuta "con tutte le influenze di cui dispone" sul Governo italiano, per impedire l'erezione della moschea. È presumibile che, tra tali "influenze", rientrasse, anche se non esplicitamente citato, il richiamo all'art. 1 cpv. Nello stesso periodo un'analogia proposta di costruzione di una moschea nella Città Eterna, "finanziata dall'Agha Kan", viene avanzata da un'associazione di amicizia italo-pakistana al Cardinale Tisserant, Segretario della Congregazione per le Chiese orientali, trovando un certo interesse nel porporato, ma ferma opposizione da parte della Segreteria di Stato⁽¹⁸⁾.

(17) ASMAE, Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, pacco 200, L'ambasciatore presso la Santa Sede Soragna al Ministero degli Esteri, 26 maggio 1950.

(18) ASMAE, Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, pacco 200, Soragna al Ministero degli Esteri, 26 maggio 1950, cit. Cfr. anche ASMAE, Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, pacco 219, Il Ministero degli Esteri alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2/5/1950. Il Ministero segnalava che "allo scopo di attuire l'ostilità della Santa Sede, (...) i rappresentanti del World Muslim Association of Pakistan si siano ultimamente incontrati con S. Em. il Cardinale Tisserant, Segretario per la Con-

L'ambasciatore italiano presso la Santa Sede Soragna, commentando tali propositi⁽¹⁹⁾, ricorda il progetto del regime fascista, "di costruire a Roma una Moschea", nel "momento in cui il Governo tendeva a far assumere all'Italia il carattere di 'grande potenza musulmana'". A suo avviso, in quel momento storico, "l'idea non era certo da sprezzare". Ma, in un contesto politico profondamente mutato, la proposta "non avrebbe alcuna portata pratica", e "non varrebbe certo il guaio di un conflitto con la Santa Sede". Come si può osservare, il diplomatico considera l'iniziativa politicamente inutile e inopportuna.

Qualche mese dopo, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Andreotti, in una lettera al Segretario generale del Ministero degli Esteri, Zoppi⁽²⁰⁾, conferma tale posizione. Ritiene che un'eventuale moschea sarebbe stata avversata non solo dal Vaticano, ma anche

gregazione per la Chiesa Orientale, il quale non si sarebbe, in linea di massima, dimostrato sfavorevole all'attuazione del progetto dato che esso rivestirebbe — secondo quanto si è appreso — un carattere anticomunista. Sembra anche che l'Ordine dei Gesuiti, a differenza di quello dei Domenicani, non si sia espresso in senso contrario al progetto". L'appunto aggiungeva: "Resterebbe, comunque, da vedere quali reazioni produrrebbe nel mondo musulmano un'iniziativa del genere, qualora fosse condotta a termine. Infatti l'Aga Khan, come è noto, non appartiene all'ortodossia sunnita, essendo Capo di una setta eterodossa dell'Islam, (...) ragione per cui la Moschea di cui trattasi potrebbe non raccogliere — senza preventive intese — l'incondizionata adesione di tutti i musulmani del mondo, molti dei quali sono contrari a pregare nelle moschee sciite. A parte questo, sarebbe inoltre da risolvere il problema della proprietà del terreno sul quale dovrebbe sorgere la Moschea che secondo il diritto musulmano, dovrebbe essere costituito in 'Waqf' con tutte le conseguenze da ciò derivanti. In altri termini si verrebbe a costituire in Roma un'oasi extraterritoriale, tutelata esclusivamente dalla legge coranica, sia nel campo civile che in quello penale".

(19) ASMAE, Ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, pacco 200, Soragna al Ministero degli Esteri, 26 maggio 1950, cit.

(20) *Ibidem*, Andreotti a Zoppi, 3 agosto 1950.

dalla “grande maggioranza dei cittadini italiani”, e, soprattutto, avrebbe potuto causare una “lesione” al carattere sacro della Città Eterna. Zoppi⁽²¹⁾ si mostra della medesima opinione. A suo parere, la costruzione del luogo di culto avrebbe provocato, da parte della Sede Apostolica, “la più viva reazione, che sembra essere anche in via di diritto fondata sull’articolo 1 del Concordato”.

A ben vedere, la Santa Sede considera la moschea contraria al carattere sacro di Roma, ma anche il Governo italiano, guidato dal partito cattolico, sembra ritenere l’art. 1 cpv. un limite alla presenza e diffusione del culto islamico nell’Urbe.

Anche il Primo Sinodo Romano⁽²²⁾, voluto da Giovanni XXIII, conferma la posizione di chiusura della Chiesa nei confronti dei culti acattolici. Nelle deliberazioni sinodali, promulgate dal Papa con la Costituzione apostolica *Sollicitudo* del 29 giugno 1960, è sancito, all’art. 740, l’obbligo dei laici di “opporsi con ogni mezzo legittimo (...) alla propaganda, al proselitismo e alle infiltrazioni degli acattolici” e il divieto “ai cattolici di assistere al culto nelle aule e nei templi degli acattolici” e di “tenere pubbliche dispute religiose con essi”⁽²³⁾.

Un profondo rinnovamento della dottrina cattolica in tema di libertà religiosa è rappresentato, come è ben noto, dagli insegnamenti del Concilio Vaticano II, in par-

(21) *Ibidem*, Zoppi ad Andreotti, 16 settembre 1950.

(22) M. MANZO (a cura di), *I Sinodi diocesani di Giovanni XXIII*, II, Herder, Roma 1993. Sul primo Sinodo Romano si vedano anche S. FERRARI, *I sinodi diocesani di A.G. Roncalli*, in *Cristianesimo nella storia*, 1988, pp. 113 e ss., M. MANZO, *Papa Giovanni vescovo di Roma*, Ed. Paoline, Milano 1991, R. ASTORRI, *Il primo Sinodo romano (1960)*, in P. CHENAUX (a cura di), *La PUL e la preparazione del Concilio*, Pontificia Università la-teranense, Roma 2001, pp. 81 e ss.

(23) *Sinodo di Roma*, in M. MANZO (a cura di), *I sinodi*, cit., p. 46.

ticolare dalla costituzione *Dignitatis Humanae*. Il diritto di libertà religiosa, si afferma, “si fonda realmente sulla stessa dignità della persona umana” e “deve essere riconosciuto e sancito come diritto civile nell’ordinamento giuridico della società”⁽²⁴⁾. Il magistero di Giovanni Paolo II⁽²⁵⁾ prosegue decisamente su tale cammino. Per Papa Wojtyła, “l’uguale rispetto delle credenze è uno dei pilastri delle società democratiche contemporanee e la sua attuazione testimonia un progresso verso un più elevato rispetto dei diritti dell’uomo nel loro insieme”⁽²⁶⁾.

Sulla scia di tali insegnamenti, nel Secondo Sinodo romano, del 1993, si afferma, con un netto superamento delle posizioni del Primo Sinodo, la necessità del dialogo e dell’impegno ecumenico con le altre chiese cristiane, dal momento che “la Chiesa di Roma, in Italia è quella che registra il maggior numero di comunità non cattoliche”⁽²⁷⁾. E si sottolinea in particolare il dovere, per i fedeli dell’Urbe, di considerare “con attenzione e rispetto la presenza in Città di persone che professano la religione islamica o altre religioni diverse da quella cristiana”⁽²⁸⁾.

Nel frattempo, come è noto, l’Accordo di revisione del Concordato del 1984, ha modificato profondamente

⁽²⁴⁾ Dichiarazione conciliare *Dignitatis Humanae*, n. 2.

⁽²⁵⁾ Sull’insegnamento di Giovanni Paolo II in tema di libertà religiosa si vedano G. FELICIANI, *La libertà religiosa nel magistero di Giovanni Paolo II*, in *Rivista internazionale dei diritti dell’uomo*, 12 (1999), pp. 158-167, Id., *La libertà religiosa negli insegnamenti di Giovanni Paolo II*, in *Vita e pensiero*, settembre-ottobre, 2000, pp. 407-418, A. COLOMBO (a cura di), *La libertà religiosa negli insegnamenti di Giovanni Paolo II*, Vita e pensiero, Milano 2000.

⁽²⁶⁾ GIOVANNI PAOLO II, *Discorso all’Unione internazionale degli avvocati*, 23 marzo 1991.

⁽²⁷⁾ *Libro del Sinodo della diocesi di Roma. Secondo Sinodo diocesano*, Roma 1993, p. 121.

⁽²⁸⁾ *Ibidem*, p. 146.

la norma sul carattere sacro della Città Eterna. L'art. 2.4 del vigente Concordato così recita: "La Repubblica italiana riconosce il particolare significato che Roma, sede vescovile del Sommo Pontefice, ha per la cattolicità" (29). La nuova disposizione supera la formulazione potenzialmente repressiva della precedente, e non è più in alcun modo invocata in senso limitativo della libertà religiosa degli acattolici.

Emblematica in tal senso è proprio la costruzione della Grande Moschea di Roma (30). Alla sua solenne inaugurazione, nel giugno del 1995, sono presenti, oltre al Capo dello Stato e al sindaco di Roma, il nunzio apostolico Colasuonno e Monsignor Fitzegerald, segretario del Pontificio Consiglio per il dialogo interreligioso (31). Giovanni Paolo II ritiene tale avvenimento "un segno eloquente della libertà religiosa qui riconosciuta per ogni credente" e considera, non senza una velata polemica, "significativo che a Roma, centro della cristianità e sede del successore di Pietro, i musulmani abbiano un loro proprio luogo di culto nel pieno rispetto della

(29) Per una ricostruzione dell'interpretazione dottrinale e dei principali profili applicativi di tale disposizione, cfr. M. MADONNA, *Dal carattere sacro della Città Eterna*, cit., pp. 177 e ss.

(30) La Grande Moschea di Roma, sede del Centro Culturale Islamico d'Italia, sorge nella zona nord della città, ed è la più grande d'Europa (sorge su 30.000 m² di terreno e può ospitare migliaia di fedeli). La donazione del terreno è deliberata dal Consiglio Comunale nel 1974, la prima pietra è posta nel 1984, l'inaugurazione avviene il 21 giugno 1995. Un problema rilevante è quello dell'altezza del minareto. Inizialmente ne viene progettato uno che avrebbe superato nel paesaggio urbano la cupola di San Pietro. Il problema è sottoposto alla Commissione Edilizia del Comune di Roma, che respinge il progetto, finché il minareto non è ridotto all'altezza attuale, più bassa della cupola. In generale, cfr. sul punto A. COPPA, *La moschea di Roma di Paolo Portoghesi*, Milano 2003.

(31) Per la cronaca dell'episodio si veda L. ACCATTOLI, *Stato e confessioni religiose: 1995, cronaca di un anno*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2, 1996, pp. 331-332.

loro libertà di coscienza”, al contrario di alcuni paesi islamici nei quali mancano “altrettanti segni di riconoscimento della libertà religiosa”⁽³²⁾.

Si tratta di una posizione analoga a quella espressa da Wojtyła parlando al Corpo diplomatico il 12 gennaio 1985, quando aveva osservato: “Per quanto riguarda la libertà religiosa si deve attuare una reciprocità, cioè una parità di trattamento”. E incontrando i giovani musulmani a Casablanca nell’agosto dello stesso anno⁽³³⁾, aveva affermato: “Il rispetto e il dialogo richiedono dunque la reciprocità in tutti i campi, soprattutto in ciò che concerne le libertà fondamentali e più particolarmente la libertà religiosa”.

Anche Benedetto XVI, in un discorso dell’agosto 2005 ai rappresentanti di alcune comunità islamiche⁽³⁴⁾, invita cristiani e musulmani a “ricercare le vie della riconciliazione” e a “imparare a vivere rispettando ciascuno l’identità dell’altro”. “La difesa della libertà religiosa”, aggiunge, è un “imperativo costante”, così come “il rispetto delle minoranze” rappresenta “un segno indiscutibile di vera civiltà”. Ricevendo le credenziali dell’ambasciatore del Marocco, il 20 febbraio 2006⁽³⁵⁾, il Papa ricorda che, per i credenti, “la sola via che può condurre alla pace e alla fraternità è quella del rispetto delle convinzioni e delle pratiche religiose altrui, affin-

(32) GIOVANNI PAOLO II, *Discorso all’Udienza generale*, 21/6/1995. Cfr. L. ACCATTOLI, *Stato e confessioni religiose: 1995, cronaca di un anno*, cit., p. 332.

(33) GIOVANNI PAOLO II, *Discorso in occasione dell’incontro con i giovani musulmani a Casablanca*, 19 agosto 1985.

(34) BENEDETTO XVI, *Discorso in occasione dell’incontro con i rappresentanti di alcune comunità musulmane*, 20 agosto 2005.

(35) BENEDETTO XVI, *Discorso in occasione della presentazione delle credenziali dell’Ambasciatore del Marocco presso la Santa Sede, Ali Achour*, 20 febbraio 2006.

ché, in maniera reciproca in tutte le società, sia realmente assicurato per ciascuno l'esercizio della religione liberamente scelta". E nel recente discorso in occasione della visita in Campidoglio⁽³⁶⁾, Benedetto XVI, riecheggiando le parole pronunciate da Giovanni Paolo II nella medesima aula undici anni prima⁽³⁷⁾, si sofferma sul nuovo "volto di Roma", divenuta "Metropoli multietnica e multireligiosa, nella quale talvolta l'integrazione è faticosa e complessa", garantendo tuttavia il "convinto apporto" della comunità cattolica "per trovare modalità sempre più adatte alla tutela dei diritti fondamentali della persona".

A ben guardare, la vicenda della moschea di Roma segna, dopo complessi sviluppi, la riaffermazione da parte della Chiesa del carattere universale ed inviolabile del diritto di libertà religiosa, accanto alla legittima rivendicazione di una reciprocità di riconoscimento, in particolare nei rapporti con l'Islam.

⁽³⁶⁾ BENEDETTO XVI, *Discorso in occasione della visita in Campidoglio*, 9 marzo 2009.

⁽³⁷⁾ "Ripercorrendo gli anni trascorsi ed il cumulo di rapidi mutamenti succedutisi in questi decenni, viene spontaneo volgere il pensiero alla Provvidenza divina, che con imperscrutabile saggezza guida i passi talora incerti degli uomini e rende fecondi gli sforzi delle persone di buona volontà. Quante trasformazioni hanno caratterizzato la vita della Città! Da Capitale dello Stato Pontificio a Capitale dello Stato Italiano; da città raccolta entro le mura aureliane a metropoli di circa tre milioni di residenti; da ambiente umano omogeneo a comunità multietnica, nella quale convivono, accanto a quella cattolica, visioni della vita ispirate ad altri credo religiosi ed anche a concezioni non religiose dell'esistenza" (GIOVANNI PAOLO II, *Discorso in occasione della visita in Campidoglio*, 15 gennaio 1998).